



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Circolare n.2 del 11 gennaio 2023

Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 Dicembre 2022

Sanatorie, Rottamazione e Contenzioso

Definizione agevolata degli avvisi bonari

La disposizione riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva: le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.

Sanatoria delle irregolarità formali

Regularizzabili gli errori, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

L'istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all'anno d'imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l'intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 (accertamenti con adesione relativi a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La procedura consente di definire le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un'apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e dell'esito del giudizio: 90% per i ricorsi iscritti in primo grado; in caso di soccombenza della competente Agenzia, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, 15% se l'Agenzia è soccombente nell'ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l'aggiunta degli interessi legali. Ciascun ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre l'applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell'intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.

Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione

Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese. La procedura si perfeziona firmando l'accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi

Opportunità, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/ mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull'imposta ancora dovuta.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Stralcio dei carichi fino a mille euro

Previsto l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l'annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all'agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme "stralciabili" è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.

Rottamazione quater

Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate. In quest'ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall'agente della riscossione. È possibile fruirne pure per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della "rottamazione" varie e il "saldo e stralcio" per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell'ipotesi in cui si sia determinata l'inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.